

D.A. n° 443 / 2020

2020	DPS	SERV.1
2020	DASOE	SERV.4

Repubblica Italiana
Regione Siciliana



Assessorato Regionale della Salute

“Campagna di vaccinazione antinfluenzale 2020/2021 - coinvolgimento MMG e PLS”

L'ASSESSORE DELLA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, riguardante il riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge costituzionale n. 3/2001, che ha modificato il titolo V della Costituzione e l'art. 117 in particolare;

Vista la determinazione 3 marzo 2005 - Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome concernente il piano nazionale vaccini vigente;

Visto il D.P.C.M. del 23 aprile 2008, livelli essenziali di assistenza (L.E.A.) che nella parte relativa alla prevenzione collettiva e sanità pubblica prevede la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19, “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009 n. 5, “Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”;

Visto il D.P. Reg. n. 2761 del 18.06.2020, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale di Pianificazione Strategica dell'Assessorato regionale della Salute, all'Ing. Mario La Rocca;

Visto il D.P. Reg. n. 2762 del 18.06.2020, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato regionale della Salute, alla Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti;

Visto il D.D.G. n. 1688 del 29 agosto 2012, di costituzione di un *“Tavolo Tecnico regionale Vaccini”*;

Visto il D.A. n° 2198 del 18 dicembre 2014 con il quale viene recepito il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018;

Visto il D.A. n. 947 del 29 maggio 2015 di approvazione del Piano Regionale della Prevenzione 2014 – 2018;

Visto il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019, approvato in Conferenza Stato Regioni, nella seduta del 19 Gennaio 2017;

Visto il D.A. n° 1004 del 22 Maggio 2017, Recepimento dell'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 8 comma 6, della legge 5 giugno 2003 n.131, nella seduta del 19 Gennaio 2017, Rep. Atti 10/CRS, sul documento recante *“Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019”* (PNPV);

Visto il D.A. n. 1965 del 10 Ottobre 2017, *“Adeguamento del Calendario Vaccinale Regionale al Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019”*;

Vista la nota del Ministero della Salute, prot. n. GAB0005191-P-10/05/2017, di trasmissione dell'accordo sancito nella seduta del 23 febbraio 2017 dalla conferenza Stato, Regioni e Province autonome in merito ai *“criteri di ripartizione delle somme di cui all'art. 1, comma 408 della legge 11 dicembre 2016, n° 323, per il concorso al rimborso alle Regioni per l'acquisto di nuovi vaccini ricompresi nel PNPV 2017-2019”*;

Visto il Decreto Legge 7 giugno 2017, n° 73, convertito con modificazione dalla Legge 31 Luglio 2017, n. 119, recante *“Disposizioni Urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”*;

Vista la Circolare del Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, prot. n. 0025233-16/08/2017, avente per oggetto Circolare recante prime indicazioni operative all'attuazione del Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazione dalla Legge 31 Luglio 2017, n° 119, recante *“Disposizioni Urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”*;

Vista la Circolare del Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, prot. n. 0023831-07/08/2018, avente per oggetto: *“Vaccinazioni raccomandate per le donne in età fertile e in gravidanza”*;

Viste le note circolari, prot. n° 2288 del 12 Gennaio 2016 e prot. n° 57798 del 6 Luglio 2016, *“Modalità di offerta della vaccinazione anti-pneumococcica nella Regione Sicilia”*;

Vista la nota circolare, prot. n° 57796 del 6 Luglio 2016, *“Modalità di offerta della vaccinazione anti-zoster nella Regione Sicilia”*;

Vista la circolare ministeriale *“Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2020/2021”*, trasmessa con nota prot. n° 0019214-04/06/2020 DGPRES-MDS-P, che stabilisce le modalità di conduzione della campagna vaccinale 2020-2021, individuando i vaccini da utilizzare e le categorie di soggetti a cui offrire in maniera attiva la vaccinazione antinfluenzale;

Visto il vigente Accordo Collettivo Nazionale di lavoro dei medici di medicina generale;

Visto il vigente Accordo Collettivo Nazionale di lavoro dei pediatri di libera scelta;

Visto l'accordo integrativo regionale di Pediatria, pubblicato sulla GURS del 22/7/2011;

Visto il resoconto delle attività di sorveglianza svolte dai MMG e dai PLS della Regione siciliana nelle precedenti campagne vaccinali;

Considerato, che la scelta sanitaria della politica regionale, nel campo delle malattie infettive prevenibili con vaccinazione, è stata ed è quella precedentemente indicata e che tale scelta ha indotto la Regione Siciliana, nel tempo, ad individuare ed a seguire nuovi modelli e nuovi percorsi in sanità che sono stati validati dai risultati conseguiti;

Considerato, che le campagne di vaccinazione, se correttamente condotte, hanno dimostrato un profilo di costi/benefici estremamente favorevole e vantaggioso;

Considerato, che un recente studio condotto su 92 mila soggetti in Brasile ha dimostrato una riduzione dell'8% dei ricoveri in TI e del 17% della mortalità da SARS-CoV-2 nei soggetti vaccinati contro l'influenza stagionale;

Considerato, che gli operatori sanitari risultano essere tra le categorie maggiormente esposte al contagio ed essi stessi sono potenziale veicolo di infezione nei diversi contesti assistenziali e anche comunitari, ivi incluse le strutture residenziali di lungodegenza, sociosanitarie o socio-assistenziali, che si sono dimostrate un ambiente preferenziale per la diffusione del SARS-CoV-2.

Considerato, di fondamentale importanza l'attività di prevenzione primaria e il controllo delle infezioni occupazionali a tutela della salute degli stessi operatori sanitari, ma anche per la prevenzione della trasmissione degli agenti infettivi ai pazienti, ad altri operatori, ai familiari e in generale alla collettività in una peculiare situazione di emergenza internazionale;

Considerato che nella prossima stagione influenzale 2020/2021 non è esclusa una co-circolazione di virus influenzali e SARS-CoV-2, si rende necessario ribadire l'importanza della vaccinazione antinfluenzale, in particolare nei soggetti ad alto rischio di tutte le età, al fine di ridurre la circolazione dell'influenza, la pressione sul servizio sanitario, semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti. Vaccinarsi rende la diagnosi differenziale più facile e porta rapidamente all'isolamento di eventuali casi di coronavirus. La vaccinazione contro l'influenza stagionale, in vista del prossimo autunno-inverno, è ancora più importante non solo per poter distinguere tra le due infezioni, ma anche perché i virus influenzali facilitano l'ingresso del coronavirus nei polmoni tramite una sovraespressione di recettori ACE2 nelle cellule epiteliali alveolari: una recente esposizione al virus dell'influenza potrebbe, pertanto, peggiorare l'esito di Covid-19 e rendere più impegnativo il decorso della malattia. In aggiunta, in una situazione post influenzale, il sistema immunitario già indebolito rende il soggetto molto più suscettibile ad una eventuale infezione secondaria.

Ravvisata la necessità di assumere tutte le misure necessarie a contrastare le malattie infettive prevenibili con vaccinazione, al fine di evitare, oltre i casi di malattia, le complicanze e i loro esiti invalidanti ed anche gli eventuali casi di morte;

Ritenuto che la scelta di offrire le vaccinazioni gratuitamente ed attivamente è coerente con gli indirizzi politici di accessibilità, equità ed universalità e rappresenta una scelta di civiltà mirata a ridurre ed evitare le disuguaglianze;

Ritenuto che l'influenza rappresenta tra le infezioni di origine virale una delle principali cause di patologie respiratorie acute e polmoniti nell'anziano, e che, allo stesso modo, lo pneumococco è il maggiore responsabile delle polmoniti di origine batterica nell'anziano;

Ritenuto di dovere approvare le modalità di effettuazione del "Programma di vaccinazione antinfluenzale, anti-pneumococcica, anti dTpa ed anti-zoster dei soggetti di età pari o superiore a 60 anni e dei soggetti a rischio per l'anno 2020/2021", confermando sotto il profilo economico le stesse condizioni e misure fissate nelle precedenti campagne di vaccinazione antinfluenzale;

Ritenuto che i bambini di età compresa tra > 6 mesi e < 6 anni rappresentano la classe d'età maggiormente colpita dall'influenza, ed il principale serbatoio e veicolo d'infezione per la popolazione generale;

Ritenuto che una campagna di vaccinazione antinfluenzale che raggiunga i valori di copertura minimi richiesti (75%) e/o quelli raccomandati (95%) nelle popolazioni target individuate (over 60, soggetti con comorbidità, operatori sanitari, bambini) consentirebbe di ridurre il carico di infezioni respiratorie nella popolazione durante la stagione fredda ed il burden delle stesse sul SSR, di limitare l'assenteismo dal lavoro degli operatori sanitari e di ridurre anche il rischio degli stessi di contrarre l'infezione ed essere veicolo di trasmissione per i malati e di agevolare la diagnosi differenziale con il COVID-19;

Viste le indicazioni ministeriali fornite con la circolare del 4 Giugno 2020 che hanno incentrato l'attenzione sulla necessità di proteggere, in modo specifico, i soggetti con età superiore o pari a 60 anni, ai soggetti a rischio, ai soggetti appartenenti alle categorie di pubblico interesse collettivo, nonché ai bambini a partire da i sei mesi di età e alle donne a qualsiasi trimestre di gravidanza, attraverso la campagna di vaccinazione antinfluenzale;

Valutata la necessità di introdurre l'obbligo della vaccinazione antinfluenzale per tutti gli operatori sanitari a qualsiasi titolo operanti presso strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, ivi incluso il personale con rapporto di lavoro convenzionale con il S.S.R., gli studenti delle Scuole di Specializzazione e dei Corsi di formazione nonché i tirocinanti operanti all'interno delle suddette strutture ed il personale volontario, obbligo da assolversi nell'ambito della prossima campagna di vaccinazione antinfluenzale;

Sentite le AA.SS.PP., l'AIOP Regionale e le Organizzazioni Sindacali, firmatarie degli accordi nazionali e regionali dei MMG e dei PLS, partecipanti alla riunione tecnica del 25 Giugno 2020, convocata con nota prot. n. 21827 dell'11 Giugno 2020;

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato il "*Programma di vaccinazione antinfluenzale e antipneumococcica per l'anno 2020/2021*" rivolto ai soggetti con età superiore o pari a 60 anni, ai soggetti a rischio, ai soggetti appartenenti alle categorie di pubblico interesse collettivo, nonché ai bambini a partire dai sei mesi di età e alle donne a qualsiasi trimestre di gravidanza, come meglio specificato e dettagliato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Il programma vaccinale avrà inizio in tutto il territorio regionale giorno 5 Ottobre 2020 ed, in analogia a quanto già positivamente sperimentato, a partire dalla campagna 2017-2018, avrà termine in data 28 Febbraio 2021 e sarà condotto dalle Aziende Sanitarie Provinciali della

Sicilia, con il coinvolgimento delle AA.OO., AA.OO.UU.PP., ARNAS, IRCCS e delle Strutture Ospedaliere Accreditate: ISMETT, Bucerchi La Ferla e P.O. Giglio di Cefalù.

Art. 2

Nel corso della campagna di vaccinazione antinfluenzale 2020/2021, nel rispetto del *"Calendario Vaccinale per la Vita"* e delle note circolari, prot. n° 2288 del 12 Gennaio 2016 e prot. n° 57798 del 6 Luglio 2016, "Modalità di offerta della vaccinazione anti-pneumococcica nella Regione Sicilia" e la circolare prot. n. 57796 del 6 Luglio 2016 *"modalità dell'offerta del vaccino anti-zoster nella Regione Sicilia"*, dovrà essere offerta, in co-somministrazione con il vaccino antinfluenzale, la vaccinazione anti-pneumococcica, e in alternativa, nei soggetti già correttamente vaccinati per lo pneumococco, la vaccinazione anti-dTpa (richiamo decennale) e/o la vaccinazione anti-zoster, a tutti i soggetti individuati nelle circolari sopra citate.

Art. 3

Anche la campagna vaccinale 2020/2021 sarà condotta in collaborazione con i Medici di Medicina Generale (MMG) ed i Pediatri di Libera Scelta (PLS), prorogando le modalità operative previste dall'accordo con i MMG per la prevenzione delle malattie respiratorie acute prevenibili con le vaccinazioni nei soggetti di età pari o superiore a 60 anni e nei soggetti a rischio, ratificato in data 8 Agosto 2003 e successivamente modificato, con decreto del 29 Ottobre 2007 e confermando le medesime misure economiche della precedente campagna vaccinale. Le AA.SS.PP. avranno cura di organizzare, entro la fine del mese di Settembre, appositi incontri con le organizzazioni sindacali di categoria per una puntuale pianificazione, in ambito provinciale, della campagna di vaccinazione.

Art. 4

La fornitura dei vaccini ai MMG ed ai PLS dovrà avvenire, in particolare nelle aree metropolitane, in analogia a quanto positivamente sperimentato nelle campagne precedenti e nel rispetto dei piani operativi già predisposti dalle AA.SS.PP. a partire dall'anno 2014; tutti i presidi individuati, in ambito regionale, per la distribuzione dei vaccini antinfluenzali, dovranno garantire l'apertura giornaliera, almeno per la prima settimana, a partire dal 28 Settembre 2020, nelle ore antimeridiane e pomeridiane.

Per ogni ulteriore aspetto operativo si rinvia al citato allegato di cui all'articolo 1 del presente Decreto.

Art. 5

E' fatto carico ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali della Sicilia, al fine di coinvolgere nella pratica vaccinale un maggior numero di MMG e PLS, di promuovere appositi eventi formativi, da organizzare prima dell'avvio della campagna vaccinale, rivolti ai MMG e ai PLS, in particolare per i Medici che, storicamente, non hanno mai aderito alla campagna di vaccinazione antinfluenzale, mediante l'offerta e la somministrazione del vaccino ai propri assistiti. L'adesione alla campagna di vaccinazione antinfluenzale per i MMG, in particolare per i Medici che svolgono attività di assistenza domiciliare programmata e/o integrata (punto 2 lettera n e punto 3 lettera c dell'art. 45 del ACN 2009) e i PLS è obbligatoria in termini di sensibilizzazione e promozione ed è fortemente raccomandata la somministrazione diretta. La mancata adesione costituisce elusione degli obblighi sanciti dal CCNL e sarà oggetto di specifiche verifiche ispettive.

Art. 6

E' fatto carico ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali della Sicilia di fornire ai Servizi di Epidemiologia e Profilassi ogni necessario supporto per assicurare il buon andamento della campagna vaccinale, fornendo, in caso di carenza di dotazione organica dei

singoli Servizi e/o di operatori con carico di lavoro completo, personale aggiuntivo da dedicare alle attività di vaccinazione.

Art. 7

E' fatto carico ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali della Sicilia di garantire il corretto approvvigionamento di vaccini il cui quantitativo deve essere programmato esclusivamente in rapporto alla popolazione residente ed agli obiettivi di copertura vaccinale previsti. In merito al vaccino quadrivalente prodotto su coltura cellulare, che risulta da evidenze scientifiche molto performante, si ritiene necessario che lo stesso venga utilizzato, secondo le indicazioni del RCP, per la vaccinazione del personale sanitario e dei degenti.

In relazione al nuovo vaccino antinfluenzale ad alto dosaggio (HD), indicato nei soggetti d'età pari o superiore 65 anni, si ritiene necessario che l'offerta venga rivolta prevalentemente ai soggetti ospiti delle residenze sanitarie assistenziali (RSA).

In particolare, è fatto carico ai Servizi di Epidemiologia e Profilassi di garantire la corretta offerta e distribuzione dei vaccini a MMG, PLS, Direzioni Sanitarie Ospedaliere, Medici Competenti, etc, secondo tipologia e sulla base di quanto indicato nell'allegato 1 *"Programma di vaccinazione antinfluenzale e antipneumococcica dei soggetti di età pari o superiore a 60 anni e dei soggetti a rischio per l'anno 2020/2021"*.

Tutto ciò al fine di assicurare l'appropriatezza dell'offerta vaccinale, oltre che per garantire corrispondenza tra disponibilità dei vaccini richiesti e quantità distribuite.

Art. 8

Rientrando le vaccinazioni nei L.E.A., l'incremento di costo per beni sanitari relativo all'acquisto di vaccini, di cui al presente decreto, non può essere oggetto di azioni aziendali di contenimento dei costi.

Art. 9

Gli oneri aggiuntivi correlati all'attuazione delle disposizioni impartite con il presente decreto e meglio descritte nell'allegato programma vaccinale di cui all'art. 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono ricompresi nell'ambito delle risorse assegnate alle Aziende in sede di negoziazione delle risorse finanziarie e dei correlati obiettivi economici.

In merito alle modalità di contabilizzazione dei costi generati in applicazione delle previsioni di cui al presente decreto si dispone che:

a) le somme necessarie per l'acquisto dei vaccini, per lo svolgimento delle attività vaccinali a carico dell'Azienda Sanitaria Provinciale, dovranno essere contabilizzate nell'ambito dell'aggregato di costo dei beni sanitari;

b) le somme spettanti ai MMG, ivi inclusi i partecipanti al sistema di sorveglianza *Influnet*, ed ai PLS per l'esecuzione delle vaccinazioni, da corrispondersi come prestazioni di particolare impegno professionale (PPIP o prestazioni aggiuntive), a carico dell'Azienda Sanitaria Provinciale, dovranno essere contabilizzate nell'ambito dell'aggregato di costo dell'Assistenza Sanitaria di base, utilizzando in tal senso le modalità di rendicontazione previste nell'allegato 1.

c) per i costi conseguenti delle previsioni di cui ai precedenti punti a) e b), dovranno essere rilevati, per anno di competenza, in funzione della data di erogazione della prestazione.

Art. 10

Per la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2020/2021, in concomitanza con la pandemia da COVID-19, viene introdotto l'obbligo della vaccinazione antinfluenzale per i Medici e personale sanitario, sociosanitario di assistenza, operatori di servizio di strutture di assistenza, anche se volontario. La mancata vaccinazione, non giustificabile da ragioni di tipo medico, comporta l'inidoneità temporanea, per tutto il periodo della campagna, allo svolgimento della

mansione lavorativa, ai sensi dell'art. 41, comma 6 del d. lgs. 81/2008, nell'ambito della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente di cui all'art. 279 e correlata alla rivalutazione del rischio biologico a cura del datore di lavoro, ai sensi degli artt. 271 e ss. del decreto citato.

Art. 11

All'interno della medesima campagna di vaccinazione, al fine di proteggere, in modo specifico, i soggetti con età superiore o pari a 60 anni, ai soggetti a rischio, ai soggetti appartenenti alle categorie di pubblico interesse collettivo, nonché ai bambini a partire da i sei mesi di età e alle donne a qualsiasi trimestre di gravidanza, i medici MMG e PLS dovranno aderire alla citata campagna di vaccinazione antinfluenzale ed incentivare la vaccinazione dei propri assistiti aventi diritto. Le Direzioni Strategiche Aziendali, nei confronti dei MMG e dei PLS che non partecipano attivamente alla campagna di vaccinazione antinfluenzale, mediante la somministrazione del vaccino ai soggetti a rischio, valuteranno la possibilità di consentire agli stessi di continuare ad erogare l'attività domiciliare programmata ed integrata.

Art. 12

E' fatto carico ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali della Sicilia di predisporre appositi registri dei soggetti a rischio ai quali offrire attivamente la vaccinazione antinfluenzale, anche mediante l'estrapolazione dagli elenchi, in possesso delle AA.SS.PP., dei soggetti esenti per patologia, al fine di dare adeguato riscontro alle richieste del Ministero della Salute e di incrementare la relativa copertura vaccinale; copia del registro dovrà essere trasmessa, prima del 5 Ottobre 2020, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione e al Servizio 4 del DASOE. Il raggiungimento degli obiettivi di copertura previsti, relativamente a tutte le categorie per le quali la vaccinazione stagionale è raccomandata, costituisce obiettivo dei Direttori Generali delle AA.SS.PP. e sarà valutato in sede di verifica dei risultati conseguiti.

Art. 13

E' fatto carico ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali della Sicilia di mettere in atto tutte le iniziative ritenute utili al fine di offrire attivamente la vaccinazione antinfluenzale a tutti i soggetti ENI (europei non iscritti tra cui le popolazioni ROM) ed extracomunitari, ed in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente e dal Continente Africano, sbarcati sulle coste siciliane e momentaneamente residenti presso i centri di accoglienza, considerati a rischio, dalle Direttive Ministeriali, in quanto ospitati in comunità sovraffollate.

Art. 14

Al fine di agevolare i lavoratori aventi diritto alla vaccinazione e tutti i soggetti impediti alla vaccinazione durante l'attività ordinaria dei centri vaccinali, si ritiene necessario che, anche per la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2020/2021, dopo la positiva sperimentazione nelle campagne precedenti, venga garantita l'apertura di un congruo numero di presidi, ove si ravvisi la necessità anche in orari pomeridiani ed il sabato mattina, in particolare nella fase di avvio della campagna di vaccinazione antinfluenzale.

Art. 15

Nel rispetto delle direttive emanate dal Ministero della Salute con il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017 – 2019 e la Circolare del 4 Giugno 2020, "Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2020/2021", e sulla base di quanto stabilito dal D.A. n. 1965 del 10 Ottobre 2017 "Adeguamento del Calendario Vaccinale Regionale al PNPV 2017-2019", nonché dal D. Lgs n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni in legge 31 luglio 2017, n. 119, la vaccinazione antinfluenzale dovrà essere proposta ed offerta attivamente a tutto il personale operante presso tutte le Scuole di ogni ordine e grado (docenti e

non docenti) e, con particolare riguardo, a tutto il personale sanitario e parasanitario operante sul territorio regionale, nelle strutture pubbliche e private, anche mediante il coinvolgimento del medico competente, acquisendo, nei casi di rifiuto, apposito dissenso-informato, atteso che il personale sanitario e parasanitario non vaccinato può rappresentare fonte di diffusione dell'influenza nei confronti dei pazienti particolarmente suscettibili alla malattia influenzale e alle possibili complicanze. Inoltre, la vaccinazione antinfluenzale, in attuazione della "Strategia COCOON", prevista nel calendario vaccinale regionale, deve essere offerta in forma attiva e gratuita ai contatti stretti dei nuovi nati, fino al compimento del sesto mese di vita e ai contatti stretti delle gestanti, nonché alle donne in stato di gravidanza ed a qualsiasi trimestre della stessa, mediante il coinvolgimento attivo dei Consulenti, degli ambulatori specialistici di pediatria e di ostetricia e ginecologia, così come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute, prot. n. 0023831-07/08/2018-DGPRES-P.

Art. 16

E' fatto carico ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali della Sicilia e ai Direttori Generali delle AA.OO., AA.OO.UU.PP., ARNAS, IRCCS e delle Strutture Ospedaliere Accreditate: ISMETT, Buccheri la Ferla e P.O. Giglio di Cefalù, di mettere in atto tutte le iniziative ritenute utili al fine di offrire attivamente la vaccinazione antinfluenzale tutti i soggetti ricoverati presso i Presidi Ospedalieri e le Case di Cura private, operanti nel territorio di rispettiva competenza, mediante la somministrazione del vaccino prima della dimissione o indicando, espressamente nella relazione di dimissione, tale pratica da eseguire presso l'ambulatorio del proprio medico di fiducia e/o il centro di vaccinazione aziendale, per tutto il periodo della campagna stessa (05 Ottobre 2020 – 28 Febbraio 2021); sull'applicazione delle direttive potranno essere predisposte apposite verifiche dai Servizi regionali.

Art. 17

E' fatto carico ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali, Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere, ARNAS, AA.OO.UU.PP., IRCCS, e delle Strutture Ospedaliere Accreditate: ISMETT, Buccheri la Ferla e P.O. Giglio di Cefalù, di adottare idonei piani di comunicazione aziendali nonché di attivare ogni azione e strumento ritenuto utile ai fini del raggiungimento degli obiettivi di copertura per la vaccinazione antinfluenzale previsti dalla Circolare ministeriale: 75% come obiettivo minimo perseguibile e 95% come obiettivo ottimale per gli aventi diritto.

Art. 18

Il presente decreto viene trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana per la pubblicazione e al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione *on line* e sarà pubblicato nel sito web del Dipartimento A.S.O.E.

Palermo, 13 agosto 2020

Il Dirigente Generale DPS
Ing. Mario La Rocca

Il Dirigente Generale DASOE
Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti

L'ASSESSORE
Avv. Ruggero Razza